

Procedura *Whistleblowing*

Emissione: 18/12/2023		Approvazione: V. Pellegrini
Rev.	Data	Descrizione delle modifiche
2.0	18/03/2026	Aggiornamento
Questo documento è di proprietà di BeDimensional S.p.A. e non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione della stessa.		

Indice

1. Scopo	3
2. Campo di applicazione	3
3. Fonti normative	3
4. Sistema di segnalazione delle violazioni	4
4.1 Segnalanti	4
4.2 Persone Segnalate	5
4.3 Fattispecie oggetto di Segnalazione	5
4.4 Canale di Segnalazione interno	5
4.5 Gestione della Segnalazione	7
4.6 Canali di Segnalazione esterni	8
5. Misure di protezione	9
5.1 Tutele nei confronti del <i>Whistleblower</i>	9
5.2 Perdita della protezione e tutele nei confronti della Persona Segnalata	10
6. Archiviazione della documentazione	10
7. Informazione e formazione	10
8. Protezione dei dati personali	11

1. Scopo

La società BeDimensional S.p.A. (la “**Società**”) riconosce l’importanza di garantire un sistema per la segnalazione di azioni e comportamenti in violazione della normativa vigente (si veda *infra*), del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (il “**Modello 231**”), del Codice Etico e del sistema di valori dalla stessa adottato.

In considerazione di questa premessa, lo scopo della presente procedura (la “**Procedura**”) è quello di definire un sistema adeguato all’effettuazione e alla gestione di segnalazioni *Whistleblowing* (le “**Segnalazioni**”) ai sensi del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*” (il “**Decreto Whistleblowing**”).

La Procedura, nello specifico, ha lo scopo di definire:

- i canali di segnalazione messi a disposizione per l’effettuazione di Segnalazioni circa eventuali violazioni commesse dal soggetto segnalato (la “**Persona Segnalata**” o il “**Segnalato**”);
- il perimetro oggettivo delle Segnalazioni;
- la categoria di soggetti che possono effettuare Segnalazioni (i “**Segnalanti**” o i “**Whistleblowers**”);
- le modalità di effettuazione e gestione delle Segnalazioni, nonché il processo che segue la ricezione delle stesse.

Inoltre, la Procedura ha l’obiettivo di:

- garantire la riservatezza dell’identità del *Whistleblower*, della Persona Segnalata e del contenuto della Segnalazione;
- tutelare il *Whistleblower* da eventuali condotte ritorsive e/o discriminatorie, dirette o indirette, collegate alla Segnalazione;
- informare adeguatamente il Segnalante delle tutele e delle misure di sostegno a suo favore.

2. Campo di applicazione

La Procedura si applica a tutti coloro i quali, a qualsiasi titolo, prestino la propria attività lavorativa in favore della Società, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dipendenti, collaboratori, consulenti, liberi professionisti, lavoratori autonomi, tirocinanti, volontari, fornitori, distributori, azionisti e persone con funzione di amministrazione, direzione, rappresentanza, vigilanza e controllo, nonché lavoratori che non prestano più attività lavorativa in favore della Società o candidati che abbiano affrontato fasi di selezione o di prova.

3. Fonti normative

I principali riferimenti normativi su cui la Procedura si basa sono di seguito indicati:

- D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone*

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (il “**Decreto 231**”);

- D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”.
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (“**GDPR**”);
- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- Decreto *Whistleblowing*;
- Linee guida erogate da Confindustria “*Nuova disciplina “Whistleblowing” – guida operativa per gli enti privati*” di ottobre 2023;
- Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 come modificata e integrata con Delibera n. 479 del 26 novembre 2025 “*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*”;
- Delibera ANAC n. 478 del 26 novembre 2025 recante “*Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione*”.

4. Sistema di segnalazione delle violazioni

La Società, in conformità con quanto prescritto dal Decreto *Whistleblowing*, definisce uno specifico sistema di segnalazione delle violazioni, nonché i relativi aspetti di natura organizzativa e procedurale, di seguito disciplinati.

4.1 Segnalanti

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) del Decreto *Whistleblowing*, il Segnalante è la persona fisica che effettua la Segnalazione di informazioni sulle violazioni di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Le Segnalazioni possono essere effettuate dai soggetti - individuati come potenziali Segnalanti - indicati espressamente all'art. 3 del Decreto *Whistleblowing*, e nello specifico:

- i dipendenti della Società¹;
- i lavoratori autonomi;

¹ Ivi compresi i soggetti (i) il cui rapporto giuridico con la Società non sia ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; (ii) che siano venuti a conoscenza delle violazioni durante il periodo di prova; (iii) il cui rapporto giuridico con la Società sia terminato, a condizione che abbiano avuto conoscenza delle violazioni durante lo svolgimento del rapporto lavorativo.

- i collaboratori;
- i liberi professionisti e i consulenti;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

4.2 Persone Segnalate

Le Persone Segnalate sono le persone fisiche o giuridiche menzionate nelle Segnalazioni come soggetti cui la violazione è attribuita o come persona implicata nella violazione segnalata. In via esemplificativa, dunque, le Persone Segnalate possono essere: lavoratori che svolgono la loro attività, a qualsiasi titolo, nel contesto lavorativo della Società; membri degli organi sociali; terzi (come fornitori, consulenti, collaboratori).

4.3 Fattispecie oggetto di Segnalazione

L'oggetto della Segnalazione viene definito come la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni (art. 2, comma 1, lett. c) del Decreto *Whistleblowing*).

Nello specifico, è possibile segnalare qualsiasi informazione, notizia o fatto di cui il *Whistleblower* venga a conoscenza, riguardante comportamenti (di qualsiasi natura, anche meramente omissiva) imputabili alla Persona Segnalata (di cui al punto 4.2 che precede) che costituiscano, anche solo potenzialmente:

- (i) la violazione del D.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti; e/o
- (ii) la violazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 adottato dalla Società ("Modello 231"), delle procedure e istruzioni aziendali nello stesso richiamate e del Codice Etico).

Al contrario, in conformità con quanto prescritto dall'art. 1, comma 2, del Decreto *Whistleblowing*, non possono essere oggetto di segnalazione contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

4.4 Canale di Segnalazione interno

La Società mette a disposizione dei potenziali *Whistleblowers* un canale di Segnalazione interno idoneo a garantire, anche mediante opportuni strumenti crittografici, la riservatezza dell'identità del Segnalante e delle eventuali Persone Segnalate, nonché del contenuto della Segnalazione.

Nello specifico, le informazioni relative a potenziali violazioni possono essere comunicate all'OdV mediante le seguenti modalità:

- 1. sul proprio sito web tramite un apposito software**, erogato dal fornitore Whistleblowing Solutions AB, terzo specializzato e conforme alla Direttiva Europea in materia di Whistleblowing, al Decreto

Whistleblowing e al GDPR, nonché certificato ai sensi dello standard internazionale ISO 27001 (la “Piattaforma Whistlelink”).

La Piattaforma Whistlelink consente l'effettuazione della Segnalazione in due diverse modalità:

- **per iscritto**, mediante compilazione del form online dedicato;
- **in forma orale**, mediante la funzione di messaggistica vocale attraverso cui il Segnalante potrà registrare un messaggio vocale che verrà, mediante la Piattaforma Whistlelink, salvato e memorizzato per la sua successiva gestione.

2. per iscritto tramite posta cartacea presso la sede legale della Società al seguente indirizzo:
Lungotorrente Secca, n. 30, Genova (GE) - 16163.

È necessario che la Segnalazione venga inserita in tre buste chiuse in modo da tenere separati i dati identificativi del Segnalante dalla Segnalazione, seguendo le modalità di seguito descritte:

- una prima busta con i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
- una seconda busta contenente la Segnalazione;
- infine, entrambe le buste anzidette dovranno essere inserite all'interno di una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura “riservata all’OdV”.

La segnalazione sarà poi oggetto di protocollazione riservata da parte dell’OdV, incaricato della gestione della Segnalazione (si veda *infra*).

Per poter garantire una gestione della Segnalazione efficiente ed efficace e per consentire eventuali approfondimenti sulle informazioni di violazioni comunicate, le Segnalazioni devono essere circostanziate ed esaustive, nonché fondate su elementi precisi e concordanti. Esse devono, inoltre, contenere una serie di elementi, quali:

- dati identificativi e recapiti del Segnalante al fine di essere contattato per eventuali approfondimenti e per i necessari aggiornamenti sul procedimento di gestione della Segnalazione (si veda *infra*);
- generalità della Persona Segnalata (nome, cognome, funzione aziendale) o altri elementi idonei a consentire l'identificazione di chi ha commesso quanto segnalato;
- circostanze di luogo e tempo in cui si sono verificati i fatti oggetto della Segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione, specificando, ove possibile, le modalità con cui si è venuti a conoscenza dei fatti oggetto della Segnalazione;
- eventuale documentazione da allegare alla Segnalazione atta a confermare la fondatezza di quanto comunicato;
- la comunicazione di qualsiasi eventuale interesse collegato alla Segnalazione di cui il *Whistleblower* possa essere portatore – per conto proprio o per conto di terzi –.

Eventuali **segnalazioni anonime** (ossia prive di elementi che consentano l'identificazione del Segnalante) verranno prese in considerazione ove siano sufficientemente precise e concordanti e tali da consentire la comprensione dei fatti e delle situazioni segnalate (direttamente o mediante istruttoria). Nel caso in cui si verifichino tali circostanze, la Società registrerà la Segnalazione e conserverà la relativa documentazione.

La Segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dall'OdV verrà a quest'ultimo trasmessa dall'effettivo ricevente entro sette giorni dal ricevimento, dando contestuale notizia al Segnalante della trasmissione della Segnalazione all'OdV.

4.5 Gestione della Segnalazione

In considerazione della propria attuale dimensione organizzativa, la Società ha ritenuto di affidare l'incarico di gestore delle segnalazioni whistleblowing al professionista esterno che ricopre il ruolo di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001 (l'"OdV"). L'OdV, infatti - in virtù delle caratteristiche di imparzialità e indipendenza che lo contraddistinguono - è un organo dotato dell'autonomia necessaria per assicurare che le segnalazioni vengano gestite in maniera adeguata e conforme alle disposizioni del Decreto Whistleblowing ed è specificamente formato in materia.

In generale, comunque, tutti i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nel processo di gestione della Segnalazione hanno l'obbligo di garantire la confidenzialità e la sicurezza delle informazioni ricevute, relativamente all'oggetto della Segnalazione, all'identità del Segnalante e della Persona Segnalata.

Qualora i membri dell'OdV coincidano con il Segnalante, con il Segnalato o, comunque, con una persona coinvolta o interessata dalla Segnalazione, la Segnalazione potrà essere indirizzata al CEO della Società, che gestirà la Segnalazione con autonomia e sempre nel rispetto dell'obbligo di riservatezza previsto dal Decreto *Whistleblowing*.

Ferma restando la garanzia di riservatezza in merito agli aspetti sopra elencati, in base al contenuto della Segnalazione possono essere coinvolte persone operanti in altri dipartimenti per gli opportuni approfondimenti.

In conformità con il dettato dell'art. 5 del Decreto *Whistleblowing*, l'OdV, ricevuta la Segnalazione, rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento entro sette giorni dalla data di ricezione della stessa inoltrandolo al recapito indicato dal Segnalante. Qualora la Segnalazione venga inviata attraverso la Piattaforma Whistlelink, la stessa, una volta ricevuta la Segnalazione, rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento entro sette giorni dalla data di ricezione della Segnalazione.

L'OdV, a questo punto - eventualmente coadiuvato dalle funzioni aziendali più adeguate in relazione all'oggetto della Segnalazione - effettua una valutazione preliminare sulla sussistenza dei requisiti essenziali della Segnalazione, al termine della quale:

- qualora la Segnalazione sia ritenuta priva di fondamento / non attendibile / priva di indicazioni sufficienti per consentire la comprensione degli accadimenti o per procedere con ulteriori approfondimenti, viene archiviata, con contestuale comunicazione dell'archiviazione al Segnalante;
- qualora la Segnalazione sia ritenuta non manifestatamente infondata viene avviata l'indagine

ispettiva, finalizzata alla ricostruzione dei fatti segnalati, con l'eventuale coinvolgimento delle funzioni interessate.

Durante il periodo dell'istruttoria, il *Whistleblower* può essere contattato al recapito indicato dal Segnalante per eventuali interlocuzioni, approfondimenti o integrazioni.

Nel caso in cui risulti necessario avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi, nonché del supporto di altre funzioni aziendali verrà oscurata ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione del Segnalante o di ogni altra persona coinvolta.

La Segnalazione, ove necessario e sempre nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante, potrà essere trasmessa alle Autorità giudiziarie, per i profili di competenza.

All'esito dell'istruttoria - e comunque entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla ricezione della Segnalazione – l'OdV deve fornire riscontro al Segnalante, informandolo del seguito che è stato dato / che si intende dare alla Segnalazione o dell'avanzamento dell'istruttoria.

In ogni caso, il *Whistleblower* può, in ogni momento, chiedere informazioni all'OdV circa lo stato di avanzamento del processo di gestione della Segnalazione;

- qualora la Segnalazione venga classificata come in "mala fede" – ossia qualora si tratti di una Segnalazione manifestamente opportunistica e/o effettuata con dolo o colpa grave – la condotta verrà comunicata alle funzioni competenti per eventuali azioni di carattere disciplinare da intraprendere nei confronti del Segnalante.

4.6 Canali di Segnalazione esterni

L'art. 6 del Decreto *Whistleblowing* prevede anche la possibilità di comunicare informazioni sulle violazioni mediante il canale di Segnalazione esterno messo a disposizione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ("**ANAC**") al seguente link: <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>².

Il ricorso al canale di Segnalazione esterno dell'ANAC è consentito soltanto nel caso in cui:

- a) non sia stato attivato un canale di Segnalazione interno o, se attivato, questo non sia conforme al dettato normativo del Decreto *Whistleblowing*;
- b) il Segnalato abbia effettuato una Segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito;
- c) il Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, effettuando una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o la Segnalazione stessa possa determinare pericolo di ritorsione;
- d) il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Infine, il Decreto *Whistleblowing* riconosce ai Segnalanti anche la possibilità di rivolgersi all'Autorità

² Inoltre, il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica (tramite stampa, mezzi elettronici o, comunque, mezzi di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone) nei casi espressamente indicati dall'art. 15 del Decreto *Whistleblowing*.

Giudiziaria per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza all'interno del contesto lavorativo.

5. Misure di protezione

5.1 Tutele nei confronti del *Whistleblower*

In conformità con il dettato normativo del Decreto *Whistleblowing*, la Società adotta una serie di misure volte a tutelare la figura del Segnalante³.

A tal proposito, la Società:

- ha predisposto canali di Segnalazione idonei a garantire la riservatezza del *Whistleblower* sia nella modalità di Segnalazione scritta che in quella orale;
- ha adottato misure per garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante anche nell'ambito di procedimenti disciplinari attivati dall'ente contro il presunto autore della condotta segnalata;
- vieta atti di ritorsione o discriminatori diretti o indiretti nei confronti del *Whistleblower* per motivi direttamente o indirettamente collegati alla Segnalazione;
- prevede sanzioni nei confronti di coloro che violino le misure di tutela del *Whistleblower*.

Ai sensi dell'art. 2, lett. m) del Decreto *Whistleblowing*, con ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto o omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in conseguenza e ragione della Segnalazione e che provoca o può provocare al Segnalante, direttamente o indirettamente, un danno ingiusto.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riportano di seguito alcuni esempi di comportamenti ritorsivi:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione o mancata promozione;
- cambio di mansioni, cambio di posto di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o restrizione dell'accesso alla stessa;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o altro trattamento sfavorevole;
- *etc.*

In caso di atti ritorsivi o discriminatori in conseguenza della segnalazione effettuata, il *Whistleblower* può informare il proprio superiore, il responsabile della Funzione HR o l'OdV: questi effettueranno le valutazioni

³ Le tutele previste per il Segnalante si estendono anche: (i) ai soggetti facilitatori, ossia le persone fisiche che assistano il Segnalante nel processo di segnalazione operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata; (ii) alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, a questi legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (iii) ai colleghi di lavoro del Segnalante che lavorino nel medesimo contesto lavorativo e che abbiano con esso un rapporto abituale; (iv) agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali egli lavori, nonché (v) agli enti che operino nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

del caso al fine di ripristinare la situazione e/o di porre rimedio agli effetti negativi della discriminazione ed eventualmente al fine di avviare un procedimento disciplinare nei confronti dell'autore della ritorsione e/o della discriminazione.

Le misure di protezione si applicano anche nel caso di ricorso ai canali di Segnalazione esterni.

5.2 Perdita della protezione e tutele nei confronti della Persona Segnalata

Il Segnalante perde la protezione (i) qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile; (ii) in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave.

Come anticipato, il sistema disciplinare prevede azioni di carattere disciplinare nei confronti di chi presenta Segnalazioni con dolo o colpa grave e che si rivelano infondate.

A tutela e garanzia del *Whistleblower*, la Segnalazione non è sufficiente per avviare un procedimento disciplinare nei suoi confronti, ma è necessaria per svolgere le indagini previste dalla Procedura.

6. Archiviazione della documentazione

Tutti i documenti relativi alle Segnalazioni, le Segnalazioni stesse e la documentazione prodotta nel corso delle indagini sono conservati in modo sicuro e nel rispetto delle regole aziendali sulla classificazione e sul trattamento delle informazioni, garantendo i più elevati standard di sicurezza e riservatezza.

Le Segnalazioni e la documentazione relativa alle Segnalazioni saranno conservate solo per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del principio di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), del GDPR, fatta salva la facoltà di conservare tale documentazione per un periodo più lungo in relazione alle esigenze di tutela dei diritti della Società.

Fermi restando i diritti riconoscibili in capo al Segnalante ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, la Segnalazione e la documentazione allegata non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di eventuali richiedenti.

7. Informazione e formazione

Il Gestore delle segnalazioni ha il compito di sensibilizzare la popolazione aziendale in materia di segnalazioni di irregolarità (organizzando, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, corsi di formazione e-learning, e-mail, ecc.)

Per qualunque dubbio o richiesta inerente all'applicazione della Procedura, i destinatari potranno rivolgersi al Comitato Etico.

Della Procedura è inoltre data informativa alle rappresentanze sindacali contestualmente alla sua adozione. Informazioni sul canale interno di Segnalazione e sulla procedura di Segnalazione sono pubblicate sul sito internet della Società.

8. Protezione dei dati personali

I dati personali del Segnalante, del Segnalato e quelli degli altri soggetti eventualmente coinvolti e/o collegati ai fatti oggetto della Segnalazione acquisiti dalla Società - anche tramite i soggetti incaricati dalla stessa di gestire le Segnalazioni – saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei Dati Personali e, in particolare, del GDPR.

La Società ha provveduto a redigere e comunicare ai soggetti interessati l'Informativa ai sensi dell'art. 13 GDPR con specifico riferimento al trattamento di dati personali in ambito Whistleblowing e a designare per iscritto i soggetti incaricati di gestire le Segnalazioni, in conformità a quanto previsto dal GDPR e dal Decreto Whistleblowing.